Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 12/2025

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
All'Ufficio notizie di reato - Sede

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma
(anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
Presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati - Parma
Presidente della Camera Penale – Parma

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Bologna

ed altresì per conoscenza
Al Sig. Prefetto – Parma

Oggetto: falsa dichiarazione relativa al contributo unificato - reato configurabile

Recentemente il V.P.O. Sicilia, coassegnatario dei fascicoli iscritti a modello 21-SDAS- ha trasmesso allo scrivente tre fascicoli -iscritti ciascuno per il reato di cui all'art. 76 DPR 445/2000 in relazione alla falsa dichiarazione finalizzata ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in una vertenza civile- evidenziando come, sulla scorta di una recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione, in realtà il reato configurabile sarebbe quello di cui all'art. 316-ter c.p., che assorbe quello di falsa dichiarazione [1].
All'esito di una preliminare valutazione della questione, lo scrivente ha disposto l'iscrizione a modello 21 *ordinario*, previa modifica del titolo del reato, assegnando i fascicoli *in automatico* al gruppo 1.
Successivamente ha incaricato i colleghi riassegnatari dei fascicoli, Faina e Pensa, di approfondire la questione in punto di diritto.
I predetti colleghi, all'esito degli approfondimenti, hanno concordato con la linea tracciata dalla Cassazione, provvedendo alla predisposizione di un modello di richiesta di archiviazione, tenuto conto della circostanza che l'art. 316-ter c.p. prevede che -qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad € 3.999,96- il fatto non sia sanzionato penalmente, ma trovi applicazione una sanzione amministrativa.

ooooo

Tanto premesso, al fine di dare concretezza al principio del *"corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale"* costantemente evocato dal C.S.M. per gli Uffici di Procura, appare opportuno fissare delle linee guida operative alla stregua delle quali trattare i fascicoli in esame.
Pertanto:

a) **i componenti dell'Ufficio *notizie di reato*** -nel caso in cui dovessero pervenire segnalazioni, da parte del Tribunale, a carico di soggetti per l'ipotesi di falsa dichiarazione finalizzata all'esenzione dal pagamento dei *contributo unificato*- in sede di predisposizione della bozza del provvedimento di iscrizione, avranno cura di indicare il reato di cui all'art. 316-ter c.p. e non quello di cui all'art. 76 DPR 445/2000;

[1] **Si riporta la massima della Corte di Cassazione:** ***"E' configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico quando la falsa attestazione delle condizioni reddituali è volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato*** **(Cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 40872 del 08/10/2024 - Rv. 287230 – 01)".**

b) i **Vice Procuratori Onorari** impegnati nello SDAS-21 verificheranno se, tra i procedimenti loro coassegnati, vi siano fascicoli iscritti per il reato di cui all'art. 76 DPR 445/2000, relativi al mancato pagamento del contributo unificato per effetto di una dichiarazione non veritiera sulla situazione reddituale, trasmettendo -in caso affermativo- il fascicolo allo scrivente con la proposta di riassegnazione, previa modifica del titolo di reato;

c) i **Magistrati togati** -nella definizione dei fascicoli eventualmente loro assegnati o riassegnati, aventi ad oggetto la tematica sinora affrontata- potranno utilizzare come *traccia* la richiesta di archiviazione-tipo elaborata dai colleghi Pensa e Faina (allegata al presente provvedimento), evidenziando che, con tale modello, si chiede al GIP di valutare la trasmissione degli atti (in copia) al Prefetto di Parma e si dispone la trasmissione della richiesta stessa al Tribunale civile a mente dell'art. 106 disp. att. c.p.p.;

d) il **Pubblico Ministero di udienza** -ferme restando le prerogative di cui all'art. 53, comma 1 c.p.p.- valuterà l'opportunità di chiedere al Giudice la rivalutazione del titolo del reato e (considerando che -almeno per i giudizi civili- l'ammontare del contributo unificato non supera mai la *soglia di punibilità* di cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p.) conseguentemente l'inoltro al Prefetto di Parma per quanto di sua competenza in ordine alla irrogazione della sanzione amministrativa.

Sarà cura dello scrivente Procuratore -nell'ambito dei rapporti di *leale collaborazione* con il Tribunale- sottoporre al Presidente la questione sulla opportunità che -nel caso di contributo unificato entro i limiti della *soglia di punibilità* di cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p.- gli atti vengano rimessi direttamente alla locale Prefettura e non a questo Ufficio di Procura.

Il presente atto viene inoltrato, per opportuna conoscenza, anche **al Sig. Prefetto di Parma,** trattandosi dell'organo competente per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, 24.09.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
25.09.2025
13:17:29
GMT+02:00